

Verbale n. 7 – Assemblea Straordinaria del 02/09/2022

Il giorno 2 settembre 2022, alle ore 17:00, presso la sede del coworking "INFLAZIONE CAOTICA" a Ripalimosani (CB), in C.da Pesco Farese 6/A, si è riunita L'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale CALL TO ACTION APS.

Presiede il Presidente, sig. Nicola Riccelli; verbalizza la segretaria Maria Di Cesare.

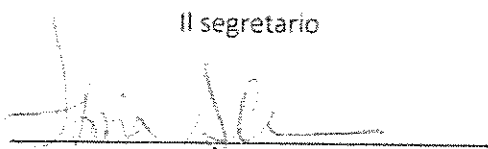
Il Presidente costata che l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, essendo presenti 9 dei 9 soci regolarmente iscritti. A seguire, il Presidente apre i lavori col seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto ai sensi del Codice del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali.

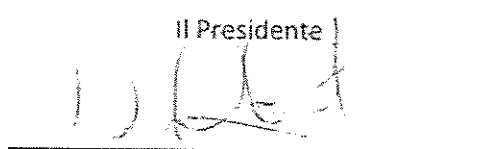
Per il primo punto all'o.d.g., il Presidente prende la parola per illustrare le motivazioni di questa assemblea straordinaria. Nei mesi iniziali dell'anno in corso è stato finalmente istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (cosiddetto RUNTS), come previsto dalla riforma del Terzo Settore. Attualmente le associazioni sono nella cosiddetta fase di trasmigrazione dai registri nazionali a quello unico nazionale. Anche la nostra Associazione è oggetto di questa trasmigrazione. A questo scopo abbiamo ricevuto in data 24/05/2022 un'email pec dalla Regione Molise che ci invitava a produrre diversi documenti, tra cui lo Statuto aggiornato secondo le indicazioni ministeriali. Il Consiglio Direttivo ha quindi ritenuto opportuno procedere nella riforma del nostro Statuto, affidando il compito di studiare la questione e di redigere la bozza ai soci Daniele Leo e Massimiliano Muzio. La parola passa ai predetti soci per illustrare i contenuti della bozza del nuovo Statuto, in riferimento alle indicazioni normative e a confronto con il vecchio. Si procede con un confronto, articolo dopo articolo, inserendo qua e là piccole modifiche per una maggiore chiarezza del testo. Si decide anche di cambiare la sede legale della nostra Associazione. Al termine di questo disteso tempo di confronto associativo, il Presidente propone di votare per l'approvazione delle modifiche, tramite voto palese, per alzata di mano. Il nuovo Statuto viene approvato con unanimità da tutti i soci. Sarà compito del Consiglio Direttivo provvedere alla necessaria registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate di Campobasso.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario



Il Presidente



CALL TO ACTION APS

Sede Legale: C.da Colle delle Api s.n.c - 86100 - Campobasso (CB)

Codice Fiscale: 92077530704 - e-mail: cta.aps@pec.it

pagina 10

Protocollo Arrivo N. 176465/2022 del 21-10-2022
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Documento

Reg. € Agenzia delle Entrate - UT di Campobasso
Ipote. € Circolare n. 22/09/2022
Cat. € An. 1014 Serie 3^a
Totale € Delega di pagamento del ESENTE

Il sottoscritto*
Luca Maria Silvestro

Luca Maria Silvestro

Protocollo Arrivo N. 176465/2022 del 21-10-2022
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Documento



Associazione di Promozione Sociale CALL TO ACTION APS

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sedi, durata)

È costituita l'Associazione denominata **CALL TO ACTION APS**. Tale Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs del 3 luglio 2017, n. 117 (cosiddetto Codice del Terzo Settore).

La sede legale dell'Associazione è a CAMPOBASSO, in VIA GIUSEPPE FOLCHI n. 59. È possibile cambiare la sede legale e/o aprire una o più sedi operative con decisione dell'Assemblea, convocata in seduta ordinaria. È compito del Consiglio Direttivo comunicare all'autorità competente, nei termini di legge, l'eventuale cambiamento di sede legale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 (Finalità)

L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità della persona umana.

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare:

- promuovendo principi fondamentali quali la democraticità, la partecipazione, la solidarietà, il dialogo, la cooperazione, l'accoglienza, la cittadinanza, la mutualità, l'inclusione, la sussidiarietà, la legalità, il volontariato;
- perseguendo obiettivi di innovazione sociale, rigenerazione civica, integrazione dei soggetti deboli, riduzione delle disuguaglianze, inclusione socio-lavorativa, sviluppo del territorio, confronto tra le diversità, protagonismo giovanile, dialogo tra le culture, animazione sociale, promozione della cultura e dell'arte, tutela dell'ambiente, cura delle relazioni, salvaguardia delle tradizioni, formazione permanente;
- progettando e realizzando attività specifiche per la realizzazione degli obiettivi sopra esposti.

ART. 3 (Attività di interesse generale)

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, svolgere le seguenti attività:

- assistenza sociale e/o sanitaria
- azioni di cura, sostegno e promozione di soggetti svantaggiati
- beneficenza e raccolta fondi
- educazione, istruzione, formazione
- organizzazione ed erogazione di servizi culturali e artistici
- partecipazione a reti di collaborazione per la promozione del bene comune
- promozione e gestione di spazi di aggregazione
- realizzazione di progetti in risposta a bandi pubblici, anche in partenariato con altri enti
- tutela dei diritti dei doveri civili
- tutela, valorizzazione, promozione del patrimonio antropologico e ambientale

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e/o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ART. 4 (Volontariato e lavoro)

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e di altri volontari.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta o quando esplicitamente richiesto da norme o bandi cui si prende parte.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni.

ART. 5 (Entrate e proventi)

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni.

ART. 6 (Patrimonio e assenza di lucro)

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 7 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno civile, ovvero decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Terminato l'anno, il Consiglio Direttivo appronta una bozza del bilancio di esercizio, da sottoporre alla definitiva approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 30 aprile.

Il bilancio di esercizio avviene redatto secondo le indicazioni legislative per gli enti del Terzo Settore e può essere composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal solo rendiconto di cassa, nei casi previsti dalla legislazione.

Il Consiglio Direttivo documenta, nei documenti del bilancio di esercizio, le attività diverse eventualmente svolte, evidenziando il carattere secondario e strumentale.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

ART. 8 (Soci)

L'Associazione è composta da persone fisiche, da altre associazioni di promozione sociale o anche da altri enti del terzo settore, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni della legge.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, preferibilmente avvalendosi della modulistica predisposta dall'Associazione e fornendo tutti i dati necessari alla vita associativa.

È compito del Consiglio Direttivo esaminare la domanda e fornire risposta scritta entro sessanta (60) giorni, annotando gli esiti sui registri associativi.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Sono soci coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno due mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro quindici giorni dalla richiesta. Il socio e un membro del Consiglio Direttivo si recheranno, di comune accordo, presso la sede in cui sono conservati i libri sociali in formato cartaceo. Sarà garantito un tempo congruo per la consultazione e la possibilità di ottenere una copia, fotostatica o digitale, sulla quale sarà apposta la dicitura "copia". Il libro dell'eventuale organo di controllo dev'essere richiesto con le medesime modalità all'organo stesso. I libri sociali che non potranno mancare sono i seguenti: libro dei verbali del Consiglio Direttivo, libro dei verbali dell'Assemblea, libro soci, libro volontari, libro cassa e bilanci. È consentito redigere tali libri in formato digitale per poi provvedere alla stampa, alla firma e all'archiviazione in formato cartaceo.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 9 (Volontari)

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai soci e ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge e dagli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei Soci.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi anche di volontari occasionali, non iscritti nel registro.

Ove previsto dalla legge o da specifiche prescrizioni, i soci e i volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile dell'Associazione verso terzi.

ART. 10 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha il compito di coordinare lo svolgimento delle attività e gli indirizzi espressi dall'Assemblea dei soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, per gravi e validi motivi.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso fra tre (3) e cinque (5) membri – denominati consiglieri o amministratori – scelti dai soci riuniti in apposita Assemblea. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I consiglieri durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili senza alcun limite di numero dei mandati.

La carica di Presidente è direttamente assegnata dall'Assemblea in occasione dell'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Gli altri incarichi vengono opportunamente distribuiti nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, avendo cura di specificare i seguenti ruoli: vicepresidente, segretario, tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due (2) dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviata almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale lettera sarà anche affissa presso la sede legale o le sedi operative dell'Associazione. Sono ammessi anche altri mezzi di comunicazione purché siano garantiti i principi di pubblicità e di conoscibilità delle comunicazioni.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, la riunione di Consiglio non potrà avere luogo. È compito del segretario redigere il verbale della riunione. In sua assenza il Presidente delegherà il compito di verbalizzatore ad un altro dei presenti.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso una sede operativa o presso un diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e – in caso di necessità – può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione dei soci e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- compilare, aggiornare, custodire i libri sociali.

ART. 11 (Assemblea)

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria:

- a) elegge il Presidente;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio consuntivo e – quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno – il bilancio sociale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione o di esclusione dall'Associazione;
- g) approva gli eventuali regolamenti proposti da Consiglio Direttivo;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa. Per i soci minori di età, il diritto di

votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviata almeno venti (20) giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione. Tale lettera sarà anche affissa presso la sede legale o le sedi operative dell'Associazione. Sono ammessi anche altri mezzi di comunicazione purché siano garantiti i principi di pubblicità e di conoscibilità delle comunicazioni.

Ogni associato ha diritto di voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 12 (Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo. La sua carica dura tre anni ed è rieleggibile senza limiti nel numero dei mandati. In caso di rinnovo anticipato del Consiglio Direttivo, sarà necessario provvedere a nuova elezione anche del Presidente. E' suo compito convocare l'Assemblea dei soci almeno un mese prima della scadenza del suo mandato.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e svolge attività di ordinaria amministrazione, in base alle direttive di tali organi e tenendo sempre informati consiglieri e associati.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 (Organo di controllo)

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 14 (Organo di revisione)

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 16 (Disposizioni transitorie e finali)

Il presente Statuto abroga definitivamente il precedente. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si applicheranno integralmente solo a partire dal momento in cui il medesimo registro sarà istituito e operativo e l'Associazione vi sarà iscritta o trasmigrata e i provvedimenti attuativi saranno emanati e in vigore.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.